SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 110)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, FORMICA, BARSASCHI, IANNELLI e NOCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali affrontò e risolse i problemi di più immediata urgenza relativi all'attuazione degli articoli 103 e 125 della Costituzione.

In tale sede il Parlamento si trovò di fronte all'alternativa di includere i tribunali amministrativi regionali nell'ordine giudiziario, con conseguente possibilità di appello al Consiglio di Stato limitata solo ad alcune sentenze, o di inserire gli stessi nella giurisdizione amministrativa avente al vertice il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Di fronte a tale alternativa fu preferita la seconda soluzione, sulla cui validità pressochè unanimi sono stati i consensi della dottrina, del foro e soprattutto degli utenti della giustizia: tant'è che la domanda di giustizia amministrativa ha assunto in appena 4 anni di vita dei tribunali amministrativi regionali una portata tale da costituire un fenomeno di vasta rilevanza sociale, come è dimostrato appunto dalla decuplicazione del volume annuo assunto dal contenzioso rispetto alla situazione antecedente alla riforma.

Se, pertanto, riserve vi furono di fronte alla normativa della legge n. 1034 del 1971, esse riguardarono la mancata applicazione dei princìpi costituzionali in tema di indipendenza degli istituti e del personale di magistratura e l'inadeguatezza delle strutture organizzative.

Tali lacune, ancorchè gravi, non impedirono, tuttavia, la formulazione di un giudizio positivo sulla scelta di fondo contenuta nella legge del 1971, incentrata sulla introduzione del doppio grado di giurisdizione, che il relatore senatore Murmura ebbe a definire rispondente ad una « esigenza prioritaria in uno Stato di diritto ».

In tal modo si realizzava, su un piano formale, la parificazione della giustizia amministrativa a quella civile e penale; su un piano sostanziale, epperò, il doppio grado si poneva come un indispensabile strumento di attuazione della tutela generalizzata contro tutti gli atti della pubblica amministrazione, sancita dall'articolo 113 della Costituzione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Dalla formulazione di tale articolo risulta, infatti, evidente che il nostro costituente ha inteso assicurare una tutela giurisdizionale, la più ampia ed effettiva possibile, senza esclusioni o diversificazioni connesse ai mezzi di impugnativa o alla natura degli atti, con la conseguenza che il processo dialettico insito nell'articolazione del sistema in un doppio grado omogeneo e decentrato (art. 125 Cost.) è espressione di un'insopprimibile esigenza di partecipazione democratica, sia dal punto di vista dell'ordinamento che da quello della tutela dei cittadini, specie quando gli atti coinvolgono gli interessi dell'intera collettività, come accade di frequente per gli atti degli organi centrali dello Stato.

Tali irrinunciabili conquiste democratiche costituiscono, quindi, il naturale supporto giuridico-costituzionale, dal quale hanno preso le mosse i tre disegni di legge della passata legislatura (nn. 659 Mancino ed altri, 734 De Matteis e Carnesella e 869 Venanzi ed altri), unificati in un testo coordinato da un'apposita Sottocommissione, alla quale non è mancato, in sede di Commissione, il costruttivo contributo del Governo e delle rappresentanze associative della magistratura amministrativa.

Sulla base del testo approvato un primo ordine di questioni attiene alla costituzionalità di un intervento del legislatore in materia di ordinamento del Consiglio di Stato.

Non va sottaciuto, infatti, che in un parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato è stata sostenuta l'incostituzionalità della fusione in un unico ruolo dei magistrati del Consiglio di Stato e dei magistrati amministrativi, opponendosi:

a) l'intangibilità della composizione del Consiglio così come il costituente l'aveva trovata nella legge istitutiva allora in vigore;

b) la duplicità delle funzioni del Consiglio di Stato, sancita dall'articolo 100 della Costituzione (consultiva e giurisdizionale), rispetto all'unicità delle funzioni dei tribunali amministrativi regionali (solo giurisdizionale).

Giova rilevare al riguardo che la Costituzione (art. 100), com'è stato osservato dalla dottrina più autorevole, se ha voluto conservare in testa al Consiglio di Stato le sue due funzioni istituzionali, non ha inteso affatto stabilire una configurazione statica dei suoi organici o del suo funzionamento, che ha giustamente lasciato alla competenza della legge ordinaria.

Ed infatti, laddove ha voluto garantire una determinata composizione di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale (per esempio la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura), il costituente ne ha esso stesso fissate la composizione e la « qualità ».

D'altra parte, l'inserimento, ad opera del legislatore ordinario del personale di magistratura del Consiglio di Stato in ruoli unificati con l'analogo personale dei tribunali amministrativi regionali, non trova ostacolo nello svolgimento, da parte del Consiglio di Stato, dell'attività consultiva.

Invero, già in sede di Assemblea costituente, secondo il pensiero dell'onorevole Bozzi (Atti II Sottocommissione - II sezione - Assemblea costituente 9 gennaio 1947), le funzioni consultive e quelle giurisdizionali furono definite « due manifestazioni di un'unica funzione », che è appunto rappresentata dalla realizzazione della giustizia nell'amministrazione. Cade, perciò, anche ogni rilievo mosso alla prevalenza delle funzioni, tutte e due, esercitate dal Consiglio di Stato, essendo rivolte ad amministrare giustizia a favore del cittadino.

Quand'anche volessero accentuarsi gli aspetti differenziali della funzione consultiva, questi, epperò, non potrebbero mai costituire un serio e legittimo ostacolo alla unificazione che il legislatore ordinario intendesse attuare e confermare.

In effetti, omogeneità di funzioni, come è stato rilevato dalla più autorevole dottrina, non si rinviene neanche tra la Cassazione e i giudici ordinari di merito, se è vero che la Costituzione (art. 111) attribuisce alla Cassazione, oltre ai normali compiti di giudice dell'impugnazione avverso le sentenze dei magistrati ordinari, anche la peculiare competenza di dirimere i conflitti positivi e negativi di giurisdizione. E nessuno, per questo, ha mai osato dubitare della le-

gittimità costituzionale dell'attuale normativa che inserisce in unico ruolo i magistrati della Cassazione e tutti gli altri magistrati ordinari!

In conclusione, l'unificazione dei ruoli costituisce il logico necessario presupposto per l'attribuzione a tutti gli appartenenti alla magistratura amministrativa di un unico *status* e di identiche garanzie di indipendenza. A ciò deve aggiungersi che l'attuale sistema articolato in ruoli separati non risponde ad alcuna effettiva esigenza di funzionalità e contrasta con l'obiettiva identità e dignità delle funzioni esercitate, risolvendosi anzi in una forma anomala di subordinazione gerarchica dei tribunali amministrativi regionali rispetto al Consiglio di Stato e, quindi, in una inevitabile riduzione di spazi di autonomia e di indipendenza dei magistrati amministrativi regionali, operata attraverso forme di condizionamento del tutto inconciliabili con i princìpi costituzionali sanciti dagli articoli 100 e 108.

Coerentemente ai suddetti princìpi, il disegno di legge vuol provvedere, in maniera concreta, a colmare tali lacune, prevedendo, da un lato, la costituzione di un *organo di autodeterminazione*, per particolari materie, funzioni e garanzie (Consiglio di presidenza), composto su base elettiva e in misura paritaria fra gli appartenenti al primo ed al secondo grado; dall'altro, una diversificazione dei magistrati esclusivamente per funzioni.

Per l'attuazione concreta e congiunta dei princìpi desumibili dagli articoli 100 e 108 della Costituzione, letti in chiave di ordinamento, è stata reputata necessaria l'istituzione del Consiglio di presidenza che, se non può essere ritenuto — e non è stata questa la volontà della Commissione affari costituzionali del Senato — un organo di autogoverno in senso stretto, è reputato capace di sottrarre il funzionamento degli organi di giustizia amministrativa (pur nella peculiarità che li fa in certa misura diversi dalla magistratura ordinaria) ad interferenze esterne ed a condizionamenti interni. È appena il caso di aggiungere che, sotto tale ultimo profilo, solo una composizione su base elettiva è stata ritenuta in grado di realizzare quelle esigenze di democrazia partecipativa, capaci di porre su di un piano di sostanziale parità tutti gli appartenenti all'ordine giudiziario amministrativo, secondo anche lo spirito dell'articolo 3 della Costituzione.

L'attuazione dei predetti princìpi costituzionali comporta, d'altro canto, il superamento di un sistema basato su criteri di subordinazione gerarchica fra magistrati — quale è appunto quello attualmente desumibile dal vigente testo unico delle leggi del Consiglio di Stato 26 giugno 1924, n. 1054 — mediante l'attuazione dell'articolo 107, terzo comma, della Costituzione, il quale distingue i magistrati soltanto per funzioni.

Nel quadro della doverosa attuazione dei princìpi costituzionali, le forze politiche, promotrici delle iniziative legislative unificate nell'attuale testo, hanno dovuto dare una logica priorità alla legge sull'ordinamento, essendo evidente che, in una fase in cui il volume notevole raggiunto dal contenzioso rivela la inadeguatezza delle attuali strutture organizzative di tutti gli organi della giustizia amministrativa, la prospettazione di una riforma più generale, pur necessaria, avrebbe allontanato nel tempo una rapida soluzione di un problema su cui è stato possibile registrare consenso.

D'altra parte, senza la istituzione di un preciso ordinamento del personale di magistratura non sarebbe neppure possibile affrontare la problematica connessa alla riforma del processo amministrativo, essendo noto il carattere strettamente conseguenziale che i mezzi processuali rivestono rispetto al tipo di ordinamento realizzato.

In tale logica la necessità di unificare i ruoli dei magistrati amministrativi, analogamente a quanto, del resto, si fece già nell'immediato dopoguerra per quelli ordinari, presenta carattere strumentale rispetto anche al fine di uniformare ai princìpi costituzionali l'assetto organizzativo e lo *status* giuridico dei giudici amministrativi.

La validità dei rilievi sugli inconvenienti dell'assetto attuale — che implica una ingiustificata sottordinazione della magistratura dei tribunali amministrativi regionali — è tale che un intervento legislativo si impone non solo per evidenti ragioni di logica e di razionalità del sistema, ma anche per

evitare che la richiamata situazione di non completa indipendenza dei magistrati e degli stessi organi possa dar luogo ad eventuali questioni di costituzionalità. È evidente, inoltre, che il permanere di tale stato di cose finirà col determinare sempre maggiori ostacoli nel reclutamento dei referendari dei tribunali amministrativi regionali, perchè, nonostante la quasi perfetta identità con l'analogo concorso al Consiglio di Stato, il concorso in questione è nettamente svantaggiato, in quanto dà ingresso ad una carriera, che, unica nel suo genere, non consente il raggiungimento delle funzioni direttive. D'altra parte, la prova più evidente dell'esistenza di tali difficoltà è data dalla circostanza che, mentre la legge istitutiva aveva previsto, per la fase di avvio, un organico provvisorio di 120 magistrati da reclutare attraverso dei concorsi speciali, di fatto, a seguito delle numerose rinunce, hanno assunto servizio il 1° gennaio 1974 appena 105 magistrati e, dopo l'espletamento di altri quattro concorsi ordinari, il numero dei magistrati in servizio al 1° gennaio 1977 è salito ad appena 140 unità rispetto alle 220 unità previste dall'organico definitivo.

Infine — e la questione appare di tale gravità da meritare la più attenta meditazione — va sottolineato che, in virtù del secondo comma dell'articolo 13 della legge n. 1034 del 1971, ai magistrati amministrativi regionali si estendono le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale di corrispondente qualifica della magistratura del Consiglio di Stato: ciò comporta l'applicazione ai primi referendari e ai referendari dei tribunali amministrativi regionali dell'articolo 10 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che rinvia, in via generale, e salvo espressa deroga di legge, alla normativa sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato!

Essendo ormai divenuto improcrastinabile il superamento dell'attuale *status* del personale di magistratura di tutti gli organi della giustizia amministrativa — che risale, come è noto, al 1924 ed è, pertanto, conforme ai princìpi di gerarchia all'epoca dominanti — la Commissione ha avuto cura di ispirarsi, fin quando è stato possibile, all'ordinamento dei magistrati ordinari.

In tale quadro, si colloca innanzitutto la elevazione a funzione direttiva superiore della presidenza di tutti i tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, non trovando alcuna valida giustificazione e risultando fonte solo di equivoci il mantenimento dell'attuale distinzione dei tribunali a seconda di una discutibile importanza: discutibile perchè non obiettiva e non ancorata a criteri validi.

Il problema, poi, della carriera del personale di magistratura è stato affrontato, tenendo conto soprattutto che, a differenza di quanto avviene nell'ordinamento giudiziario ordinario — dove, come è noto, esiste una netta contrapposizione fra i giudici di merito (Pretura, Tribunale, Corte d'appello) e giudici di legittimità (Cassazione) —, il giudizio amministrativo, sia in primo che in secondo grado, è sempre esclusivamente giudizio di legittimità; per cui un'omogeneità di qualificazione professionale fra il giudice del primo e del secondo grado appare, nel processo amministrativo, come l'elemento chiave per il corretto funzionamento dei suoi istituti.

Per soddisfare in concreto tale esigenza, si è predisposto una normativa idonea, da un lato, ad attrarre elementi sempre più preparati verso la carriera di giudice amministrativo (alla quale si accede soltanto attraverso un concorso di secondo grado) e, dall'altro, ad evitare che la tradizionale distinzione in qualifiche (referendari, primi referendari e consiglieri) — peraltro non rispondente ad alcuna esigenza funzionale — possa tradursi in un limite alla normale progressione economica che in tutti i settori del pubblico impiego è stata realizzata nell'ambito degli stessi livelli funzionali, attraverso le classi di stipendio.

Notevole rigore si è seguito per quanto riguarda la nomina alle funzioni direttive superiori, la quale, essendo limitata ai soli posti disponibili di organico, si discosta radicalmente dal sistema previsto per i magistrati ordinari dalla legge n. 831 del 1973.

Sui problemi delle incompatibilità, della onnicomprensività del trattamento economi-

co e del collocamento fuori ruolo, la Commissione si è data carico di stabilire, attraverso una disciplina più rigorosa e puntuale, dei princìpi che, volti a prevenire abusi, possano anche essere suscettibili di una estensione omogenea nei confronti di tutto il personale di magistratura sia speciale che ordinaria, nonchè del personale ad esso equiparato, al fine di realizzare una auspicata uniformità di *status* fra tutte queste categorie.

Notevole rilievo riveste anche la normativa riguardante la sorveglianza e la disciplina, in quanto è noto che, sulla base del vigente ordinamento, le possibilità concrete di esercitare i predetti poteri devono considerarsi inesistenti o comunque assai scarse.

Circa la composizione del Consiglio di Stato la Commissione, nel ribadire la tradizionale natura composita di detto organo, ha inteso introdurre alcune novità dirette, soprattutto, a migliorare ulteriormente il già elevato grado di professionalità dei consiglieri di Stato. In tale ottica si colloca innanzitutto la norma (articolo 21) che indica con esattezza le categorie nell'ambito delle quali il Governo, entro il limite di un quarto dei posti vacanti, può esercitare il suo potere di nomina diretta. Tale normativa, riecheggiante sotto taluni profili l'analoga disposizione prevista dall'articolo 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina diretta a consigliere di Cassazione, si propone di superare le perplessità esternate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 177 del 1973 in ordine alla legittimità del ricorso avverso un decreto presidenziale (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 579) per disciplinare una materia costituzionalmente riservata al legislatore ordinario.

Circa le restanti componenti viene elevata da un quarto alla metà la percentuale riservata ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale, mentre per l'ultimo quarto la copertura avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami teorico-pratici, riservato a qualificatissime categorie professionali in possesso, ovviamente, di requisiti di anzianità, maggiorati rispetto al concorso di accesso in carriera, per evitare qualsiasi possibilità di concorrenza, come attualmente si verifica, fra i due concorsi in questione.

Trattasi in sostanza di un concorso di terzo grado in parte assimilabile al soppresso concorso a consigliere di Cassazione, il quale, per il fatto di consentire in tempi assai brevi l'accesso alle funzioni direttive superiori (presidente dei tribunali amministrativi regionali, eccetera), ha reso opportuna, per non dire necessaria, la previsione della applicazione per un certo periodo presso i tribunali amministrativi regionali dei vincitori del concorso in questione.

E qui preme sottolineare che, ai fini di una esatta valutazione della portata innovativa del presente disegno di legge, è sufficiente un mero raffronto fra la completezza dell'ordinamento oggi ipotizzato e l'ordinamento vigente, in base al quale sia i magistrati del Consiglio di Stato che quelli dei tribunali amministrativi si trovano, sul piano delle garanzie costituzionali di indipendenza, in una posizione deteriore rispetto ai magistrati ordinari.

* * *

Nella linea dell'unificazione dei ruoli del personale di magistratura amministrativa, giustificata appunto dalla *ratio* insita nell'istituzione di un unico complesso giurisdizionale, si colloca coerentemente l'analoga scelta unificante del ruolo del personale di segreteria ed ausiliario prestante servizio sia presso il Consiglio di Stato che presso i tribunali amministrativi regionali.

La trattazione congiunta dei problemi dei due ordinamenti di personale risponde in primo luogo ad un'esigenza di economia dei lavori parlamentari.

Non era, cioè, possibile risolvere in due momenti distinti problemi che, rispetto al funzionamento delle strutture della giustizia amministrativa, sono strettamente collegati ed entrambi di vitale importanza.

D'altra parte, logica e buon senso richiedevano e richiedono un intimo coordinamento tra l'ordinamento del personale di magistratura e quello di segreteria.

Entro il quadro di detto coordinamento si è ritenuto che la soluzione più idonea per un corretto inquadramento organico del personale di segreteria fosse costituita più che nell'istituzione di un nuovo ruolo, in un adeguato ampliamento dell'esistente ruolo del personale collaboratore del Consiglio di Stato, il quale si trasformerà, così, da semplice ruolo centrale di ridottissime dimensioni, in un ruolo nazionale a struttura complessa e articolata.

Sulla bontà di tale soluzione non possono sussistere dubbi di sorta, essendo ormai tutta la politica sindacale del pubblico impiego, recepita del resto anche in sede normativa mediante la legge n. 382 del 1975, indirizzata verso l'istituzione di ruoli unici nazionali, proprio perchè, solo in tale maniera, è possibile attuare il principio della piena mobilità del personale.

Per effetto della parte normativa e delle tabelle che ne fanno parte integrante, emerge che la carriera amministrativa in questione assume uno sviluppo pienamente coerente con la sempre maggiore importanza degli organi della giustizia amministrativa.

È noto, infatti, che nell'ambito dell'attuale sistema dette carriere non hanno mai avuto la valorizzazione loro spettante; e cioè una valorizzazione adeguata alla loro delicata funzione di collaborazione della giustizia, dal momento che le attuali strutture organizzative sicuramente collocavano le carriere in parola fra le « cenerentole » del pubblico impiego.

Con la presente normativa la situazione viene ad essere completamente ribaltata.

E di ciò si ha la immediata riprova attraverso la configurazione delle funzioni dirigenziali attribuite in maniera articolata conformemente alla disciplina generale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In particolare emerge subito che la funzione di capo del personale viene sottratta com'è attualmente, ad un magistrato, per essere assegnata al direttore capo delle segreterie del Consiglio di Stato.

Sullo stesso piano di livello funzionale si pongono i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali con sezioni staccate, nonchè il direttore dell'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza del personale di magistratura.

A livello E (primo dirigente) sono invece collocati i direttori di segreteria delle sezioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali con sezioni, nonchè il segretario generale del tribunale amministrativo regionale senza sezione e il vice direttore dell'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza.

Analogo rilievo e importanza sono dati alla carriera direttiva, la quale prevede una dotazione organica ampia (91 posti) e coordinata con quella prevista per i dirigenti.

Anche la carriera di concetto prevede una dotazione organica cospicua, tale da offrire al personale in servizio quei naturali incentivi per la progressione ed i passaggi di carriera.

Particolare cura si è avuta per il personale esecutivo, trattandosi, purtroppo, di un'endemica carenza nelle strutture organizzative giudiziarie. Detta carriera, infatti, tra coadiutori e dattilografi ammonta complessivamente a 465 unità.

Problema di notevole difficoltà sul piano tecnico è stato quello di predisporre una normativa omogenea per il personale in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, data la diversità di estrazione e provenienza dello stesso.

Tale diversità trovava la sua ragion d'essere nel fatto che la legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali prevedeva la prima provvista attraverso il comando non solo di personale dello Stato, ma anche di dipendenti degli enti locali, i quali notoriamente godono di uno stato giuridico ed economico non soltanto differente rispetto a quello degli statali, ma altresì, sotto taluni aspetti (specie economici), più favorevole.

Portare il tutto ad una unitarietà di disciplina non è stata impresa facile, poichè si trattava di conciliare aspirazioni di personale talvolta contrastanti fra di loro.

La Sottocommissione, sotto quest'ultimo profilo, si era data carico di approntare alcuni accorgimenti tecnici diretti, da un lato, ad offrire benefici in maniera quanto più paritaria possibile, e dall'altro, incen-

tivi concreti per evitare che il bagaglio di esperienze acquisite da questo personale in cinque anni di duro impegno non venisse a perdersi per effetto di mancanza di appetibilità delle carriere.

In simile prospettiva la Commissione, trovandosi nella necessità di dover operare delle scelte, in relazione alle perplessità manifestate al riguardo dal Governo e dalle associazioni sindacali dell'impiego statale, ha ritenuto che, ai fini della valorizzazione del ruolo in questione, occorresse dare priorità all'entità delle tabelle organiche, nonchè ad una disciplina adeguata per i passaggi di carriera.

A tali fini, posizione e rilievo egualitari hanno avuto sia il personale in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, che quello in servizio presso il Consiglio di Stato.

Non si è trascurato, infine, di dare impulso e prospettive pratiche di attuazione ai ruoli unici nazionali istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, ai quali è previsto espressamente il ricorso, una volta effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di carriera.

Prima di concludere e nel pregare l'Assemblea di voler esaminare il presente testo con l'attenzione e l'urgenza dovute, essendo evidente che attualmente tutti gli organi della giustizia amministrativa si trovano sotto l'aspetto del personale di segreteria, in una situazione di assoluta provvisorietà e precarietà, ci preme sottolineare che la non piena consapevolezza dell'importanza dei problemi organizzativi rispetto al funzionamento degli apparati sia amministrativi che giudiziari ha finito, molto spesso, col vanificare o, quanto meno, ridurre grandemente riforme di notevole ampiezza e largamente sentite dall'opinione pubblica.

Il corretto funzionamento di tutti gli organi della giustizia amministrativa è un bene che dobbiamo salvaguardare, se vogliamo che l'evoluzione democratica della nostra società e della nostra vita amministrativa non subisca remore od inceppamenti.

Il decadimento delle pubbliche istituzioni, sovente, ha avuto, infatti, la sua origine in una non perfetta conoscenza e valorizzazione dei problemi organizzativi.

Con il testo sottoposto ora alla vostra attenzione si intende ovviare al verificarsi, anche nello specifico settore, di inconvenienti di tal genere, istituendo strutture organizzative valide sia sotto l'aspetto ordinamentale (e ciò con particolare riferimento ai titoli I e II, riguardanti il personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), sia sotto quello organizzativo (titolo III, sul personale di segreteria).

Onorevoli colleghi, a norma dell'articolo 81 del Regolamento del Senato, riproponiamo alla vostra approvazione il testo elaborato e votato dall'Assemblea il 30 gennaio 1979 al fine di non disperdere, a causa dell'anticipata fine della VII legislatura, l'impegno profuso dalle varie forze politiche per adeguare l'importantissimo settore della giustizia amministrativa ai valori guida dello Stato repubblicano, a quei valori, cioè, che, nati dalla Resistenza e consacrati nella Carta costituzionale, trovano nel Parlamento il loro custode più geloso ed il loro interprete più fedele.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ORDINAMENTO DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

CONSIGLIO DI STATO

Art. 1.

(Composizione)

Il Consiglio di Stato è composto dal presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella *A* allegata alla presente legge.

Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.

Ciascuna sezione è composta da un presidente titolare, da un presidente aggiunto e da almeno nove consiglieri.

Le sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con l'intervento del presidente e di quattro consiglieri.

È consentita la costituzione di commissioni speciali composte da soli consiglieri delle sezioni consultive per la trattazione di affari di natura mista o indeterminata.

Art. 2.

(Passaggio dalle sezioni consultive alle sezioni giurisdizionali)

Il presidente del Consiglio di Stato, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di presidenza anche per consentire l'avvicendamento dei magistrati fra le sezioni consultive e le sezioni

giurisdizionali, nonchè l'avvicendamento nell'ambito delle sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali.

I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano all'inizio di ogni anno il calendario delle udienze e all'inizio di ogni trimestre la composizione dei collegi giudicanti, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di presidenza.

Ove manchi in una sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato provvede alla supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente ad altre sezioni consultive o giurisdizionali.

Art. 3.

(*Ripartizione degli affari*)

Il Consiglio di presidenza stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e contenziosi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali.

Art. 4.

(*Adunanza generale*)

L'adunanza generale del Consiglio di Stato è convocata dal presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, ed è composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato.

Art. 5.

(*Segretario generale del Consiglio di Stato*)

Il segretario generale del Consiglio di Stato assiste il presidente del Consiglio di Stato nell'esercizio delle sue funzioni, e svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge.

L'incarico di segretario generale è conferito ad un consigliere di Stato, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del presidente del Consiglio di Stato sentito il Consiglio di presidenza.

L'incarico, salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento e non è rinnovabile.

In caso di assenza o di impedimento il segretario generale è sostituito con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato da altro magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

Art. 6.

(Adunanza plenaria)

L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed è composta da dodici consiglieri scelti dal Consiglio di presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni giurisdizionali.

Qualora il presidente del Consiglio di Stato sia impedito, è sostituito dal presidente di sezione giurisdizionale più anziano; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, sempre in caso di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano della rispettiva sezione.

CAPO II

TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Art. 7.

(Composizione dei tribunali amministrativi regionali)

I tribunali amministrativi regionali sono composti da: presidenti di tribunale, presidenti di sezione, consiglieri, primi referendari e referendari.

I tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in più sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati.

Per la istituzione di nuove sezioni staccate, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1, commi terzo, quarto e quinto della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si provvede mediante legge.

Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del tribunale presiede la prima sezione; le sezioni staccate, nonchè quelle istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio, sono presiedute da presidenti di sezione di tribunale amministrativo regionale; le sezioni istituite ai sensi del secondo comma del presente articolo sono presiedute dal consigliere di tribunale amministrativo regionale più anziano.

Il presidente del tribunale amministrativo regionale all'inizio di ogni trimestre stabilisce il calendario delle udienze e all'inizio di ogni anno la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima determinati dal Consiglio di presidenza.

Nei tribunali amministrativi regionali divisi in sezioni, il presidente del tribunale, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base a criteri fissati dal Consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le sezioni stesse.

Il presidente di ciascuna sezione all'inizio di ogni trimestre stabilisce il calendario delle udienze e all'inizio di ogni anno la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal Consiglio di presidenza.

In caso di assenza o di impedimento di magistrati, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione del tribunale amministrativo regionale o in caso di vacanza temporanea, le funzioni di presidente sono esercitate dal magistrato che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parita, dal più anziano.

Art. 8.

(*Ripartizione dei ricorsi*)

Il consiglio di presidenza stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni.

CAPO III

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 9.

(*Composizione del Consiglio di presidenza*)

Il Consiglio di presidenza è costituito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Esso ha sede in Roma presso il Consiglio di Stato ed è composto:

1) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;

2) da sei magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;

3) da sei magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.

All'elezione dei componenti di cui ai numeri 2) e 3) partecipano rispettivamente i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto personale, segreto e diretto.

I componenti elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.

I membri eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi regionali e viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.

Le funzioni di vice presidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in caso di parità, al più anziano, eletto tra i magistrati di cui al numero 2). Il vice presidente sostituisce il presidente ove questi sia assente o impedito.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario generale del Consiglio di Stato il quale non ha diritto di voto.

Art. 10.

(*Ineleggibilità*)

Non sono eleggibili al Consiglio di presidenza i magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino funzioni istituzionali.

Non possono essere eletti componenti del Consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento.

Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra sanzione disciplinare.

Art. 11.

(*Elezione del Consiglio di presidenza e proclamazione degli eletti*)

Per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza, di cui ai numeri 2) e 3), dell'articolo 9, è istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di sezione del Consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che lo presiede, nonchè dai due consiglieri più anziani nella qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.

Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere del precedente Consiglio e sono indette con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* almeno 30 giorni prima della data stabilita. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Ciascun elettore non può esprimere più di cinque preferenze; quelle eventualmente espresse in eccedenza a tale limite sono nulle, mentre rimangono valide le prime.

Le schede — distinte per ciascun gruppo elettorale — devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Art. 12.

(*Contestazione e reclami*)

L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonchè su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

I reclami relativi alle eleggibilità e alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

Art. 13.

(*Scioglimento del Consiglio di presidenza*)

Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento.

Art. 14.

(*Validità delle deliberazioni e convocazioni*)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di presidenza è necessaria la presenza di almeno 9 componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio delibera a scrutinio segreto sui provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti.

Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 15.

(*Attribuzioni del Consiglio di presidenza*)

Il Consiglio di presidenza:

1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del Consiglio.

Esso inoltre delibera:

1) sulle assunzioni, assegnazione di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;

2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;

3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi sia dei relativi compensi;

4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

6) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

7) sul collocamento fuori ruolo;

8) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con de-

creto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3) e 6) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 5) e 7) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al numero 4) con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

TITOLO II

PERSONALE DI MAGISTRATURA

CAPO I

DISTINZIONE PER FUNZIONI E QUALIFICHE

Art. 16.

(*Qualifiche*)

I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:

1) presidente del Consiglio di Stato;

2) presidenti di sezione del Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministativo regionale; presidenti di sezione aggiunti del Consiglio di Stato; presidenti di sezione di tribunale amministrativo regionale;

3) consiglieri di Stato;

4) consiglieri di tribunale amministrativo regionale, primi referendari e referendari.

Art. 17.

(*Funzioni dei magistrati amministrativi*)

Sono magistrati con funzioni direttive superiori quelli di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

I magistrati di cui al n. 2) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali.

I magistrati di cui al n. 3) dell'articolo precedente esercitano funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato.

I magistrati di cui al n. 4) del precedente articolo esercitano funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali.

I consiglieri di tribunale amministrativo regionale esercitano, altresì, le funzioni di presidente delle sezioni previste dall'articolo 7, secondo comma, della presente legge.

CAPO II

AMMISSIONE IN SERVIZIO PROGRESSIONE E RUOLI ORGANICI

Art. 18.

(Ammissione alla magistratura amministrativa)

I posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nei numeri da 1 a 8 dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che non abbiano superato il 45° anno di età.

Il concorso è disciplinato dall'articolo 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza, ed è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da due consiglieri in servizio presso il Consiglio di Stato e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

Art. 19.

(*Nomina a primo referendario*)

Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.

I referendari, al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal Consiglio di presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

Art. 20.

(*Nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale*)

I primi referendari al compimento di quattro anni di anzianità nella qualifica conseguono la nomina a consigliere di tribunale amministrativo regionale.

La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal Consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianità prescritta.

Art. 21.

(*Nomina a consigliere di Stato*)

I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:

1) in ragione della metà, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che

abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica e con il loro consenso. La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito espresso dal Consiglio di presidenza e secondo l'ordine risultante dal ruolo di anzianità, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I consiglieri di tribunale amministrativo regionale conservano l'anzianità ai sensi del successivo articolo 25, penultimo comma;

2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori o a dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche nonchè magistrati ordinari con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Cassazione. La nomina ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di presidenza;

3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici al quale possono partecipare i magistrati ordinari e militari con almeno otto anni di effettiva anzianità, i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno due anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti e gli avvocati dello Stato con almeno tre anni di anzianità, nonchè i funzionari dell'Amministrazione dello Stato con qualifica dirigenziale. Il concorso è indetto dal presidente del Consiglio di Stato nei primi quindici giorni del mese di gennaio nella misura massima di due posti per anno. Con regolamento saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento del concorso.

Art. 22.

(Destinazione dei consiglieri al Consiglio di Stato)

I posti vacanti presso il Consiglio di Stato che non siano coperti in base al conferi-

mento di cui al numero 3) del precedente articolo 21 sono conferiti ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale secondo l'ordine di anzianità e con il loro consenso. Per i posti che rimanessero scoperti si provvede d'ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica.

Art. 23.

(*Nomina a presidente di sezione e qualifiche equiparate*)

I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale al compimento di otto anni di anzianità nelle rispettive qualifiche conseguono la nomina alle funzioni direttive superiori di cui al numero 2) del precedente articolo 16 secondo l'ordine risultante dall'anzianità nelle rispettive qualifiche e nei limiti dei posti disponibili previo giudizio di idoneità espresso dal Consiglio di presidenza. Limitatamente ai posti di presidente di sezione del Consiglio di Stato la nomina è riservata a coloro che prima della nomina a presidente hanno effettivamente prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

Sul conferimento delle funzioni di cui al comma precedente, provvede il Consiglio di presidenza con il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede di ufficio, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica.

I consiglieri di Stato e i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento dell'anzianità di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla qualifica di magistrato di Cassazione con funzioni direttive superiori. A tali effetti sono considerati non riassorbibili gli aumenti periodici maturati dall'ingresso in carriera.

Ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate non compete alcuna indennità di missione inerente alle funzioni presidenziali.

Art. 24.

(*Nomina del presidente del Consiglio di Stato*)

Il presidente del Consiglio di Stato è nominato tra i magistrati che abbiano effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive superiori, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di presidenza.

In caso di vacanza del posto le funzioni del Presidente del Consiglio di Stato sono esercitate dal presidente di sezione del Consiglio di Stato più anziano nella qualifica.

Art. 25.

(*Ruolo dei magistrati amministrativi*)

La tabella *A* allegata alla presente legge sostituisce la tabella organica del personale di magistratura del Consiglio di Stato, allegata alla legge 21 dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla legge 6 dicembre 1971, numero 1034, nonchè quella di cui all'articolo 12, lettera *c*), della suddetta legge n. 1034.

Nel ruolo del personale di magistratura sono collocati secondo l'ordine seguente:

1) nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato;

2) nelle qualifiche di presidente di sezione del Consiglio di Stato ed equiparate, i magistrati del Consiglio di Stato con qualifica di presidente di sezione;

3) nella qualifica di consigliere di Stato, anche in soprannumero, i consiglieri di Stato e, di seguito ad essi, i primi referendari e i referendari del Consiglio di Stato. Questi ultimi sono nominati consiglieri di Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;

4) nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, i consiglieri in servizio presso i tribunali amministrativi regionali;

5) nelle qualifiche di primo referendario e di referendario, i primi referendari e i referendari in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.

I collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e col riconoscimento delle anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

I consiglieri di tribunale amministrativo regionale conservano, all'atto della nomina a consigliere di Stato, l'anzianità acquisita nella qualifica di provenienza e prendono posto nel ruolo secondo la predetta anzianità.

Ai primi referendari del Consiglio di Stato con un anno di anzianità in tale qualifica ed ai consiglieri di Stato già tali al momento di entrata in vigore della presente legge che sarebbero superati nel ruolo dai primi referendari per effetto della abbreviazione del periodo di servizio prevista dagli articoli 19, 20 e 52, è riconosciuta l'anticipazione della data della nomina, ai soli effetti giuridici, sufficiente e necessaria ad evitare il predetto superamento.

CAPO III

GARANZIE, INCOMPATIBILITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 26.

(*Garanzie*)

I magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del Consiglio di presidenza, adottata o con il loro consenso o per i motivi stabiliti dalla presente legge.

Art. 27.

(*Trasferimento d'ufficio*)

I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamene nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla presente legge.

Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il Consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede di ufficio nell'ambito dei tribunali più vicini, seguendo il criterio della minore anzianità.

I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico all'indennità di missione intera.

Art. 28.

(*Obbligo di residenza*)

I magistrati amministrativi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune della Regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni.

Art. 29.

(*Collocamento a riposo per limiti di età*)

Si estendono ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Art. 30.

(*Incompatibilità di funzioni*)

I magistrati amministrativi non possono esercitare compiti diversi da quelli istituzionali.

Ad essi si estendono le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i magistrati ordinari.

Sono esclusi dal divieto di cui al primo comma del presente articolo, ferma restando la disposizione di cui al punto 3), secondo comma, dell'articolo 15:

1) gli incarichi di partecipazione ad organi speciali di giurisdizione, ivi compresi

gli arbitrati, limitatamente alle funzioni di presidente o di arbitro unico nei quali siano parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende od enti pubblici;

2) gli incarichi che comportano la partecipazione a commissioni tributarie, a commissioni di concorso, a commissioni o seggi elettorali, a commissioni di studio;

3) gli incarichi di studio e di insegnamento.

È abrogato l'articolo 6 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.

Art. 31.

(*Collocamento fuori ruolo*)

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno 4 anni.

Fermo restando il disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza fuori ruolo non può avere durata superiore a 3 anni consecutivi e non è consentito, dopo il triennio, un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.

È consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le Amministrazioni dello Stato, ovvero enti o organismi internazionali ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

In nessun caso è consentito il collocamento fuori ruolo di magistrati oltre le 20 unità.

Art. 32.

(*Trattamento economico*)

Si applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento econo-

mico onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento, nonchè di indennità di missione.

CAPO IV

SORVEGLIANZA E DISCIPLINA

Art. 33.

(Sorveglianza)

Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati della giurisdizione amministrativa e riferisce annualmente al Parlamento con una relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma del terzo comma del precedente articolo 30.

Il presidente del Consiglio di Stato esercita la vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati della giurisdizione amministrativa.

I magistrati con funzioni direttive superiori esercitano la vigilanza sugli uffici, cui sono preposti, e sui magistrati che ne fanno parte.

Art. 34.

(Disciplina)

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si estendono ai magistrati della giurisdizione amministrativa le norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.

È abrogato l'articolo 5 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 35.

(*Titolarità dell'azione disciplinare ed istruttoria del procedimento*)

Il procedimento disciplinare è promosso del Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare, affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.

Sulla base delle risultanze emerse, il Consiglio di presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni con deposito dei relativi atti presso la segreteria del Consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.

Art. 36.

(*Decisione del procedimento disciplinare*)

Il presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione dinanzi al Consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta giorni prima all'interessato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti, e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.

Nella seduta fissata per la trattazione orale il componente più anziano della commissione prevista dal secondo comma dell'articolo precedente svolge la relazione. Il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di farsi assistere da altro magistrato.

Il Consiglio di presidenza delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

CAPO I

ORDINAMENTO

Art. 37.

(Ruoli organici)

Per le esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato, del Consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 40, della Segreteria del Consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 9 e dei tribunali amministrativi regionali, i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto, esecutivo, di dattilografia, ausiliario e ausiliario tecnico, sono stabiliti dalle tabelle *B*, *C*, *D*, *E*, *F* e *G*, allegate alla presente legge, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 1971, e successive modifiche, nonchè al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono disposti dal presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di presidenza.

Art. 38.

(Compiti e mansioni)

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali restano stabilite dalla legge 10 aprile 1964, n. 193, e successive modificazioni.

Il presidente del Consiglio di Stato ed i presidenti dei tribunali amministrativi regionali provvedono ad assegnare il personale ai vari servizi e ad impartire le istruzioni necessarie al loro ordinato funzionamento.

Possono, inoltre, con proprio decreto, affidare ad impiegati della carriera esecutiva il compito di notificare nelle forme di rito gli avvisi di segreteria. Tale incarico non dà titolo ad attribuzione di speciali compensi salvo il rimborso spese.

Art. 39.

(Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e Segretari generali dei tribunali amministrativi regionali)

Il direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei tribunali amministrativi regionali dirigono i servizi di segreteria, rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon andamento dei rispettivi uffici.

Per ricoprire l'incarico di direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore.

In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica stessa.

Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 40.

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione per il personale, di cui al presente titolo, è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio

di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale ed è composto dal segretario generale del Consiglio di Stato, da tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di tribunale amministrativo regionale designati dal Consiglio di presidenza, dal direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e da quattro rappresentanti eletti dal personale con le modalità previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive modificazioni.

Alla nomina del Consiglio di amministrazione si provvede ogni due anni con decreto del presidente del Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato.

Agli uffici di segreteria del Consiglio di presidenza, previsto dall'articolo 9, e del Consiglio di amministrazione, previsto dal presente articolo, è addetto personale di cui alle annesse tabelle, nei limiti stabiliti dalle tabelle stesse.

Art. 41.

(*Commissione di disciplina*)

La commissione di disciplina è costituita all'inizio di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di amministrazione.

La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria.

CAPO II

INQUADRAMENTO IN RUOLO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA

Art. 42.

(Inquadramento)

Il personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato, secondo le modalità previste dall'articolo 44, nei ruoli organici previsti dall'articolo 37.

I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi, presso i tribunali amministrativi regionali, possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli previsti dall'articolo 37.

Il personale in servizio da almeno quattro anni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, addetto alla trattazione di affari relativi al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, può chiedere, con le modalità stabilite dal presente articolo, di essere inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 37. L'inquadramento può essere disposto dopo gli inquadramenti previsti dal titolo III, capo II, della presente legge a condizione che risultino posti disponibili. Si applicano al personale così inquadrato le disposizioni di cui al titolo III, capo II, della presente legge.

La domanda di inquadramento deve essere presentata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data predetta, al presidente del tribunale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, corredata da una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dallo stato di servizio rilasciato dall'amministrazione di provenienza e da ogni altro documento utile ai fini dell'inquadramento.

Art. 43.

(Commissione per l'inquadramento)

All'inquadramento di cui all'articolo precedente provvede una commissione nomi-

nata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

La commissione è composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da due consiglieri di Stato, da due consiglieri di tribunale amministrativo regionale e da due impiegati in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 44.

(*Criteri di inquadramento*)

La commissione, acquisiti i fascicoli dei dipendenti, unitamente alle domande ed alle relazioni indicate dall'articolo 42, compie le operazioni di inquadramento in base ai seguenti criteri:

1) determina il ruolo di inquadramento, tenendo conto della corrispondente posizione formale acquisita da ciascun dipendente nell'amministrazione di provenienza;

2) determina la anzianità complessiva di ciascun dipendente, computando il servizio svolto presso il tribunale, quello reso presso l'amministrazione di provenienza e quello reso presso altri enti ed uffici nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego valutando:

a) per intero l'anzianità maturata in carriere corrispondenti a quella di inquadramento;

b) per metà, e per non più di quattro anni, quella maturata in carriera immediatamente inferiore;

3) stabilisce la posizione che lo stesso dipendente avrebbe conseguito con la predetta anzianità in relazione ai tempi ordinari di permanenza nelle varie qualifiche nella stessa carriera, stabilite dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato;

4) agli effetti del calcolo, l'anzianità è computata ad anni e le frazioni superiori a sei mesi si computano come anno intero.

Il personale non di ruolo è collocato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente alla posizione acquisita nell'amministrazione di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità in essa maturata.

L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero nelle qualifiche delle carriere previste nelle tabelle allegate alla presente legge, fermi restando i limiti delle dotazioni organiche complessive stabiliti per le carriere stesse; sino alla concorrenza dell'eventuale soprannumero sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo.

I posti in soprannumero previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 45.

(*Criteri di inquadramento dei dirigenti*)

Il personale che abbia conseguito la qualifica di dirigente presso una amministrazione dello Stato, compresa quella di segretario comunale generale di prima o di seconda classe, è inquadrato con tale qualifica nei ruoli di cui all'articolo 37 della presente legge, conservando l'azianità maturata nella stessa qualifica.

Il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene inquadrato nella qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili dopo l'applicazione del comma precedente.

L'inquadramento disciplinato nel presente articolo è disposto sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita nella annessa tabella *B*.

Art. 46.

(*Conseguimento della qualifica di primo dirigente*)

Il personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolge le funzioni di segretario generale del tribunale amministrativo regionale o di direttore di segreteria di sezione di tribunale amministrativo regionale può chiedere, con le modalità indicate nell'articolo 42, di essere inquadrato nella qualifica di direttore capo aggiunto di segreteria all'ultimo parametro di stipendio e continua a svolgere le funzioni di cui è incaricato.

Il personale inquadrato a norma del precedente comma può, inoltre, conseguire la qualifica di primo dirigente mediante superamento di apposito concorso per titoli, integrato da esame-colloquio, al quale potranno partecipare i dipendenti che abbiano complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera direttiva, ivi compreso il servizio prestato presso i tribunali amministrativi regionali, il quale va valutato ad ogni effetto di legge come proprio di detta carriera.

Ai fini del raggiungimento di detta anzianità si valuta per intero il servizio prestato nella carriera direttiva e per metà quello prestato nella carriera di concetto.

Le materie sulle quali verterà l'esame-colloquio saranno indicate nei relativi bandi di concorso.

Il primo concorso sarà bandito entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La commissione giudicatrice è nominata con le modalità di cui all'articolo 43.

I benefici previsti dal presente articolo si applicano anche al personale direttivo in servizio presso il Consiglio di Stato che al momento dell'entrata in vigore della presente legge dirige il servizio di segreteria di ciascuna sezione del Consiglio di Stato.

Il conseguimento della qualifica di primo dirigente disciplinato nel presente articolo può aver luogo sino alla concorrenza della dotazione organica stabilita nella tabella *B*.

Art. 47.

(*Modalità di inquadramento*)

L'inquadramento è disposto sulla base degli atti trasmessi dalla commissione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale è iscritto nel ruolo secondo la qualifica conseguita in sede di inquadramento. Nell'ambito della stessa qualifica, la iscrizione è effettuata secondo l'ordine di anzianità riconosciuto in sede di inquadramento. In caso di parità prevale il criterio della maggiore età.

I dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal sostenere il periodo di prova.

Art. 48.

(*Passaggio di carriera*)

Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo appartenente ad amministrazioni dello Stato può chiedere, con le modalità previste dall'articolo 42, di essere inquadrato nella qualifica iniziale della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza, esclusa la dirigenza, qualora:

1) sia in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso a tale carriera, ovvero sia in possesso del requisito stabilito dall'articolo 16, secondo comma, o dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

2) abbia lodevolmente esercitato presso i tribunali amministrativi regionali, per almeno un anno, mansioni proprie della carriera superiore. Lo stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2.

All'esame provvede la commissione di cui all'articolo 43. Per i programmi di esame

si applicano le norme in vigore per il personale del Consiglio di Stato.

Il personale proveniente dagli enti locali può chiedere l'inquadramento in detta carriera, come previsto nel primo e secondo comma del presente articolo, qualora non abbia già usufruito di analogo beneficio presso l'ente di provenienza.

Il personale di cui al presente articolo prende posto nelle rispettive qualifiche dopo il personale di ruolo inquadrato ai sensi dei precedenti articoli e senza pregiudizio di esso.

Art. 49.

(*Personale in servizio presso il Consiglio di Stato*)

Al personale in servizio presso il Consiglio di Stato al momento di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme degli articoli 44 e seguenti. La domanda dev'essere presentata nel termine previsto dall'articolo 42 al presidente del Consiglio di Stato, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri corredata da una relazione sull'attività svolta dal richiedente, dallo stato di servizio e da ogni altro documento utile.

Il personale inquadrato ai sensi del primo comma dell'articolo 42 non può essere assegnato in servizio ai tribunali amministrativi regionali se non in base a domanda.

Art. 50.

(*Passaggi di ruolo e concorsi*)

Effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di carriera previsti dagli articoli 42 e 48 si provvede alla copertura dei posti rimasti scoperti mediante personale appartenente al ruolo unico degli impiegati ed operai dello Stato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

Successivamente all'applicazione di quanto disposto dal comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio di Stato,

provvede a bandire pubblici concorsi per esame alla qualifica iniziale di ciascuna carriera per il numero di posti rimasti disponibili nella stessa qualifica.

Art. 51.

(*Stato giuridico ed economico*)

Per lo stato giuridico ed economico del personale di cui al presente titolo, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL PERSONALE DI MAGISTRATURA

Art. 52.

(*Norme transitorie*)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i consigli di presidenza del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, rispettivamente previsti dall'articolo 35 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del Consiglio di Stato indìce la prima elezione del Consiglio di presidenza, di cui al precedente articolo 9. I reclami relativi alla predetta operazione elettorale sono decisi definitivamente, a maggioranza, dall'ufficio elettorale.

Entro trenta giorni dal suo insediamento il Consiglio di presidenza provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge la composizione delle sezioni del Consiglio

di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Nulla è innovato per quanto concerne la composizione organica, secondo le vigenti disposizioni, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

I consiglieri di Stato che, non avendo conseguito la nomina a presidente di sezione o qualifiche equiparate, cessano dal presiedere un tribunale amministrativo regionale, sono destinati al Consiglio di Stato, anche in soprannumero rispetto ai posti indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Il conferimento di incarichi di partecipazione ad organi collegiali previsti da specifiche disposizioni di legge, che non rientrino tra quelli disciplinati dal terzo comma dell'articolo 30, è limitato ad un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fermo restando l'ordine di ruolo risultante dal precedente articolo 25, nella prima attuazione della presente legge e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, le anzianità stabilite negli articoli 19, 20 e 21, numero 1), limitatamente ai posti di organico effettivamente vacanti, sono ridotte alla metà.

Art. 53.

(*Effetti giuridici ed economici*)

Per coloro che hanno già maturato le anzianità previste dagli articoli 19, 20 e 23, le relative nomine sono conferite agli effetti giuridici al compimento di dette anzianità ed agli effetti economici dal momento della entrata in vigore della presente legge.

Le nomine agli ufficiali direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, al compimento della anzianità prevista dal precedente articolo 23. Resta comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AL PERSONALE DI SEGRETERIA

Art. 54.

(Norme transitorie)

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono estese al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni relative all'assunzione temporanea di personale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, per l'esclusiva utilizzazione a mansioni di dattilografia.

All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti presso il Consiglio di Stato e di singoli tribunali amministrativi regionali, i rispettivi presidenti.

Il personale in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, che non abbia presentato la domanda di inquadramento prevista dal precedente articolo 42, è gradualmente restituito alla amministrazione o ente di provenienza in relazione alle esigenze di servizio e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei confronti del personale che gode di un trattamento economico superiore rispetto a quello risultante dopo l'inquadramento, si applica il disposto di cui all'articolo 12, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 55.

(Spese di funzionamento)

Gli impegni e gli ordini di spesa relativi ai tribunali amministrativi regionali, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, non-

chè i mandati di pagamento sono emessi e firmati dai rispettivi presidenti.

Art. 56.

(*Effetti economici*)

Ai fini economici la presente legge ha effetto dal giorno della sua entrata in vigore.

Art. 57.

(*Norma finale*)

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 58.

(*Onere finanziario*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.670 milioni in ragione d'anno, si provvede per gli anni 1978 e 1979 mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA « A »

Ruolo del personale di magistratura del Consiglio di Stato

Presidente del Consiglio di Stato	1	1
Presidenti di sezione del Consiglio di Stato (*)	7	44
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	20	
Presidenti di sezione aggiunti del Consiglio di Stato (*)	7	
Presidenti di sezione di Tribunale amministrativo regionale	10	
Consiglieri del Consiglio di Stato (*)	58	58
Consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali	54	234
Primi referendari		
Referendari	180	
		337

(*) Compresi i posti per il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1978, n. 204.

TABELLA « B »

Ruolo del personale dirigente

Livello di funzione	Qualifica —	Posti di qualifica	Funzione —	Posti di funzione
D	dirigente superiore	11	Direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato	1
			Segretario generale TAR con sezioni staccate	9
			Direttore uffici segreteria di cui all'articolo 40 ultimo comma	1
E	primo dirigente	30	Direttore servizi di segreteria Consiglio di Stato	7 (*)
			Segretario generale TAR	11
			Direttore servizi segreteria TAR con sezioni	12
			Vice direttore uffici segreteria di cui all'articolo 40 ultimo comma	1
			Totale	42

(*) di cui uno applicato presso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana.

TABELLA « C »

Ruolo della carriera direttiva

Parametro	Qualifica	Posti
530 487 455 426 387	Direttore capo aggiunto di segreteria	26
307	Direttore di segreteria	65
257 190	Vice direttore di segreteria	
		91 (*)

(*) di cui uno per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 39, ultimo comma.

TABELLA « D »

Ruolo della carriera di concetto

Parametro	Qualifica	Posti
370	Segretario capo	9
297 255	Segretario principale	41
218 178 160	Segretario	68
		118 (*)

(*) di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 39 ultimo comma.

TABELLA « E »

Ruolo della carriera esecutiva

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore superiore	18
213 183	Coadiutore principale	81
163 133 120	Coadiutori	81
		180 (*)

(*) di cui cinque per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40 ultimo comma.

TABELLA « F »

Ruolo del personale di dattilografia

Parametro	Qualifica	Posti
245	Coadiutore dattilografo superiore	34
213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo	251
		285 (*)

(*) di cui sei per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 39 ultimo comma.

TABELLA « G »

Ruolo del personale ausiliario

Lettera *A*)

Parametro	Qualifica	Posti
165 143	Commesso capo	29
133 115	Commesso	67
		96 (*)

Lettera *B*)

165 143	Agente tecnico capo	9
133	Agente tecnico	21
		30

(*) di cui due per i servizi di segreteria previsti dall'articolo 40 ultimo comma